

ASSOCIAZIONE INIZIATIVE SOCIALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto RICCIARDIELLO FRANCESCO nato ad AVERSA (CE) il 12/12/1980 residente in QUALIANO (NA) alla via CATULLO n. 1 – C.F. RCCFNC80T12A512W

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che il presente Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione da me rappresentata è conforme all'originale.

Qualiano (NA) lì 13/03/2019

Il Presidente



STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "INIZIATIVE SOCIALI".

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Giugliano in Campania (Na) alla Via Vicinale Amodio, 21 int. 5/B; essa è retta dal presente statuto e dalla vigenti norme di Legge in materia;

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata

Art. 4 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 5 - Scopi ed oggetto dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività di PROMOZIONE SOCIALE a favore delle fasce deboli della società, in primis Immigrati, Disabili, Disoccupati, Anziani, Tossicodipendenti, mondo giovanile, ecc
L'Associazione opera nel settore dell'Accoglienza, del Volontariato, della formazione e nell'orientamento professionale, nonché nelle politiche del lavoro con finalità educative e sociali.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori delle Politiche Sociali, dell'accoglienza di soggetti stranieri richiedenti protezione internazionale, rifugiati politici, immigrati in genere, dell'istruzione e della formazione di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Pertanto al centro dell'attività dell'Associazione viene posta:

1. L'accoglienza di tutti quei soggetti stranieri richiedenti protezione internazionale, rifugiati politici, immigrati in genere al fine di fornire loro alloggio, vitto, mediazione culturale, prima accoglienza, ecc
2. l'organizzazione e la gestione di attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale di operatori/lavoratori da immettere sul mercato del lavoro e/o già inseriti in aziende produttive, nei diversi settori economici - agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e terziario avanzato.
3. Volontariato nei vari campi della promozione sociale a favore delle fasce deboli della società, Immigrati, Tossicodipendenti, Anziani, Disabili, Giovani problematici, Poveri;
4. promuovere misure tese a creare infrastrutture, sviluppo e occupazione così come previsto da accordi di programma, contratti d'area, patti territoriali, utilizzando risorse finanziarie pubbliche e private
5. favorire condizioni di pari opportunità elevando il ruolo della donna ad attrice principale di un percorso evolutivo della società moderna tesa svilupparsi, formarsi e creare lavoro.
6. formare la coscienza imprenditoriale, specie nei giovani, percorrendo percorsi formativi tesi all'autoimpiego e alla creazione di impresa considerando leggi comunitarie, nazionali e regionali.

In relazione alle finalità suddette l'Associazione potrà:

- a. organizzare, gestire case di accoglienza immigrati, alloggi temporanei, centri collettivi di accoglienza, case famiglia, gruppo appartamenti, ecc
- b. promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e seminari;
- c. effettuare qualunque tipo di studio, ricerca o indagine, sia in Italia che all'estero, nei settori della formazione e delle attività industriali, ambientali, commerciali, artigianali, agricole e turistiche;
- d. promuovere iniziative per lo svolgimento di attività economiche e culturali quali: convegni, incontri, congressi attività di studio, seminari e simili; di conseguenza potrà effettuare ogni e qualunque operazione necessaria e/o utile per la preparazione e realizzazione delle suddette iniziative;
- e. curare la realizzazione, la stampa, la pubblicazione e la distribuzione di testi, periodici, dispense e di qualunque altro prodotto, ivi compresi i supporti e gli strumenti multimediali destinati alla diffusione della cultura d'impresa e manageriale ed alla formazione sia di occupati che di giovani in attesa di occupazione a qualsiasi livello;
- f. promuovere, organizzare e gestire attività di promozione del territorio e dei relativi prodotti, specie per quanto attiene ai c.d prodotti tipici e d.o.c.;

- g. promuovere attività di assistenza, consulenza e progettazione per favorire lo sviluppo autopropulsivo del territorio;
- h. attivare consulenze e servizi reali quali, in via esemplificativa, servizi per l'ottimizzazione dei processi aziendali per il conseguimento della certificazione dei sistemi di qualità aziendali e/o ambientali, gestione ed organizzazione di attività formative e relativi accessi a qualsivoglia forma di finanziamento ovvero contributo pubblico e/o privato, analisi di mercato, innovazioni tecnologiche.

SOCI

Art. 6 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri o residenti in Italia o all'estero di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

I Soci aderenti all'associazione sono:

- Soci Fondatori: quelli *che* hanno partecipato alla costituzione dell'associazione come si evince dal verbale di costituzione;
- Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
- Soci Frequentatori e Sostenitori: quei soci che contribuiscono saltuariamente al finanziamento delle attività dell'Associazione.

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Art. 7 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art. 8 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.

Art. 9 - Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei soci; · il Consiglio Direttivo; ~ Il Presidente; · il Tesoriere.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
2. eleggere i Membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere;
3. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
4. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
5. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da Consiglio Direttivo e dal Comitato di Garanzia.
6. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
7. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
8. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione

Relativamente ai punti "7" ed "8" la proposta di delibera deve essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Direttivo con maggioranza dei 2/3 dei soci riuniti in seduta comune.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13- Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 11 membri nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo sarà composto solo da soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per Cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 14 - Compiti del Presidente

Il presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 15 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci fondatori e dura in carica un biennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede a rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 16 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote di soci Fondatori, Benemeriti e Sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

Art. 17 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 18 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 19 - Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

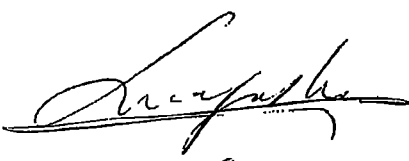
Art. 21 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto consta di 22 (ventidue) articoli e lo stesso viene pubblicato mediante letture con allegati ai costituiti che approvandolo e confermandolo si firmano qui in calce.


Riccardo Giamberini
